



# COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)  
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

b.08.12.2020  
" RESPONSABILE DELL'AREA  
Geom. Carlo Bolino

## CONVENZIONE

**Oggetto:** Articolo 13 bis Legge Regionale 54/1983 introdotto dalla Legge Regionale n. 6 dell'8.2.2005 – Cava di inerti in località "Monte Mozzano"

### TRA

il Comune di Montereale, che in seguito verrà denominato Comune, nella persona del \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, assistito dal Segretario Comunale;

### E

la ditta INERTI MOZANO S.r.l., con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ che in seguito verrà denominata Ditta, si stabilisce quanto segue:

### **Premesso**

- che la Ditta con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ ha in esercizio una attività estrattiva di materiale di cava calcareo per il risanamento ambientale finale dei luoghi in località "Monte Mozzano" sul terreno di proprietà comunale riportato in catasto del Comune di Montereale al foglio 88 n.ri 499/parte e 680/parte, nonché la porzione della strada comunale "San Rufo" per una superficie complessiva di mq. 79.328 ed un volume ancora estraibile di complessivi mc. 606.265,00;

- che la Ditta ha stipulato il contratto di concessione dei terreni con il Comune di Montereale Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che la Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo in data 7 marzo 2017 ha espresso parere favorevole alla istanza di sistemazione ambientale finale dell'area di cava con ampliamento presentata dalla Ditta in data 9 dicembre 2016;

- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da calcare prelevabile con uso di esplosivo;

- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n. 6 dell'8.2.2005, che impone la stipula della convezione tra Comune e la Ditta esercente l'attività;

Tutto ciò premesso la Ditta ed il Comune convengono di stipulare la seguente convezione ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/1983.

#### **Art. 1**

Il Comune prende atto dell'approvazione del progetto di sistemazione finale ed ampliamento dell'attività estrattiva della Ditta per una cava di materiali inerti sita in località "Monte Mozzano" sulle aree contraddistinte dai mappali riportati in catasto al foglio 88n.ri499/parte e 680/parte, nonché la porzione della strada comunale "San Rufo" di proprietà comunale e concessi in utilizzazione alla Ditta dal Comune di Montereale..

#### **Art. 2**

In base a ciò, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 3**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in unica soluzione a titolo di contributo sulla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in materia previsti dalla nominata L.R. 6/2005, la somma risultante dall'applicazione sulla cubatura di materiale litoide riportato dall'autorizzazione dell'attività estrattiva, del 20% delle tariffe stabilite con Determinazione Dirigenziale del Servizio Attività Estrattive e minerarie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 54/1983 con l'incremento annuale previsto dalla L.R. 6/2005.

Il quantitativo di materiale estraibile per ciascun anno si ottiene da quello autorizzato complessivo (mc. 606.265,00) diviso per la durata della concessione (anni 15 per la sola estrazione) e corrisponde quindi a mc. 40.417,67

Per il primo anno di applicazione della presente convenzione la somma da versare è così determinata:

€/mc.  $0,649 \times 0,20 =$  €/mc. 0,1298 per cui si avrà: mc. 40.417,67 x €/mc. 0,01298 = € 5.246,21;

Per le annualità successive si procederà in modo analogo attenendosi a quanto prescritto dalla vigente legislazione regionale in materia.

Il Comune si impegna a trasmettere alla Ditta il programma di investimento con relativo quadro economico riferito alla realizzazione degli interventi previsti entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione dell'utilizzo dei contributi ricevuti.

#### **Art. 4**

Il primo pagamento annuale del contributo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione: Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno. Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla Ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune.

In caso di mancata proroga di attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume del materiale non estratto.

#### **Art. 5**

Il Comune si impegna ad evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento autorizzatorio o concessorio, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località di cava interessata ed il riferimento all'art. 13 bis L.R. 54/1983.

#### **Art. 6**

Le parti si impegnano all'esatto adempimento della presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 7**

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale ed in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

#### **Art. 8**

Il Comune si impegna, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare l'attuazione del programma di investimento, di cui al precedente art. 3 al Servizio Attività estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

**Art. 9**

E' demandato al Servizio regionale Attività estrattive e Minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

**Art. 10**

Ogni importo, tassa e spese inerente alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta. Sono altresì a carico della Ditte le spese necessarie alla nomina, da parte del Comune di Montereale, del tecnico esterno per la esecuzione delle misurazioni necessarie;

**Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia al D.P.R. n. 128/59, al D.Lgs. n. 624/96 e successive integrazioni e modifiche, alla L.R. n. 54/1983, oltre a normative non specificate, sostitutive integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Convenzione sottoscritta dalle parti interessate.

<b>Soc. Inerti Mozano s.r.l.</b>	<b>Comune di Montereale</b>
----------------------------------	-----------------------------